



COMUNICATO UFFICIALE N. 28 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 30/AA al n. 32/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 908 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Riccardo STEVANATO, e della società A.C.D. ROBEGANESE FULGOR SALZANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

RICCARDO STEVANATO, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.C.D. Robeganesse Fulgor Salzano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 31.8.2022, sebbene sprovvisto di poteri di rappresentanza ed all'insaputa del presidente della A.C.D. Robeganesse Fulgor Salzano, sottoscritto il contratto di collaborazione professionale tra società A.C.D. Robeganesse Fulgor Sazano ed il calciatore sig. Andrea Migliorini per la stagione sportiva 2022 – 2023, utilizzando anche il timbro ufficiale di tale società;

A.C.D. ROBEGANESE FULGOR SALZANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Riccardo STEVANATO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo STEVANATO e dal Sig. Roberto PICCOLI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.C.D. ROBEGANESE FULGOR SALZANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo STEVANATO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.C.D. ROBEGANESE FULGOR SALZANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 876 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe Santino MUSSATTO CANAS, e della società POL. D. POSADA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE SANTINO MUSSATTO CANAS, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società Pol. D. Posada, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 30.1.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società Pol. D. Posada, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

POL. D. POSADA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Mussatto Canas Giuseppe Santino ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Santino MUSSATTO CANAS e dal Sig. Antonello Michele DEMURU, in qualità di Consigliere munito di poteri di firma e di rappresentanza, per conto della società POL. D. POSADA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Giuseppe Santino MUSSATTO CANAS, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POL. D. POSADA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 874 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mario DE LUCA, delle Sig.re Federica BOCCA, Sara BOTTONE, Aristeia Emilia CAFFARO, Elisa CANTISANO, Daniela CORREALE, Siria DE ANGELIS, Federica Jasmine GIURA, Annamaria MANNOZZI, Giada PETRUCCI, Ilaria VALENTINI, e della società A.S.D. OLIMPUS TIBURTINA VALLEY, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO DE LUCA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, alle calciatrici sigg.re Federica Bocca, Sara Bottone, Aristeia Emilia Caffaro, Elisa Cantisano, Daniela Correale, Siria De Angelis, Federica Jasmine Giura, Annamaria Mannozi, Giada Petrucci ed Ilaria Valentini di svolgere l'attività agonistica per la società dallo stesso rappresentata nonostante fossero sprovviste della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva;

FEDERICA BOCCA, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

SARA BOTTONE, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

ARISTEA EMILIA CAFFARO, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la

stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

ELISA CANTISANO, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

DANIELA CORREALE, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

SIRIA DE ANGELIS, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

FEDERICA JASMEEN GIURA, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

ANNAMARIA MANNOZZI, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

GIADA PETRUCCI, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e

disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

ILARIA VALENTINI, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere la stessa, nella stagione sportiva 2023 – 2024, svolto attività agonistica per la società A.S.D. Olympus Tiburtina Valley pur non essendosi sottoposta all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

A.S.D. OLIMPUS TIBURTINA VALLEY, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati il sig. Mario De Luca e le sigg.re Federica Bocca, Sara Bottone, Aristeia Emilia Caffaro, Elisa Cantisano, Daniela Correale, Siria De Angelis, Federica Jasmine Giura, Annamaria Mannozi, Giada Petrucci e Ilaria Valentini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario DE LUCA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. OLIMPUS TIBURTINA VALLEY, e dalle Sig.re Federica BOCCA, Sara BOTTONE, Aristeia Emilia CAFFARO, Elisa CANTISANO, Daniela CORREALE, Siria DE ANGELIS, Federica Jasmine GIURA, Annamaria MANNOZZI, Giada PETRUCCI e Ilaria VALENTINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 7 (sette) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mario DE LUCA, di 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Federica BOCCA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per la Sig.ra Sara BOTTONE, di 4 (quattro) giornate di squalifica per la Sig.ra Aristeia Emilia CAFFARO, di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Elisa CANTISANO, di 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Daniela CORREALE, di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Siria DE ANGELIS, di 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Federica Jasmine GIURA, di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Annamaria MANNOZZI, di 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Giada PETRUCCI, di 3 (tre) giornate di squalifica per la Sig.ra Ilaria VALENTINI, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. OLIMPUS TIBURTINA VALLEY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina